



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI
TOPONOMASTICI ED ECOGRAFICI**

Approvato con delibera C.C. n. 100 del 27/12/2007 e successive modificazioni.

Norme generali

Articolo 1

Oggetto

1) Il presente Regolamento, nel rispetto delle Norme Legislative e delle Disposizioni Ministeriali vigenti, disciplina la denominazione delle aree di circolazione, degli spazi pubblici e la numerazione civica; ivi compresi parchi, aree verdi, giardini, scuole, monumenti, lapidi ed edifici pubblici di rilevante utilità sociale.

Articolo 2

Tutela della storia toponomastica

1) Il Comune di San Giuliano Terme tutela la storia toponomastica del suo Territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, del Territorio Comunale, nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici e quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale.

Articolo 3

Funzioni

1) Le funzioni in materia di Toponomastica e di attribuzione della numerazione civica rientrano nei compiti esclusivi dell'Amministrazione Comunale di San Giuliano Terme

Articolo 4

Compiti dell'Ufficio preposto

1) Sono attribuiti all'Ufficio preposto i compiti in materia di topografia ed ecografia, a Norma del Capo VII (Adempimenti topografici ed ecografici) – Articoli 38/45, e del Capo VIII (Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti – Altri adempimenti statistici) – Articolo 47, del D.P.R. n. 223 del 30 Maggio 1989

2) L'Ufficio preposto predisporre gli atti relativi alla onomastica stradale; determina l'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna; provvede alle revisioni della numerazione civica e della onomastica stradale; cura la predisposizione per la posa in opera delle tabelle e delle targhe; cura tutti gli adempimenti prescritti dalle Norme Speciali in materia; svolge attività istruttoria e di supporto alla Commissione per la Toponomastica e cura i necessari collegamenti con gli altri Uffici; cura, in collaborazione e d'intesa con l'Ufficio Anagrafe, la opportuna informazione in ordine alle nuove denominazioni a tutti gli Uffici Comunale interessati e ai soggetti pubblici o privati fornitori di servizi (Acqua, gas, energia elettrica, rifiuti, trasporti, telefono e quant'altro)

3) In particolar modo l'Ufficio si adopererà per mantenere la storia dei toponimi al fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale del Territorio Comunale.

4) Con riferimento ai compiti attribuiti all'Ufficio preposto dal presente Regolamento, potranno essere affidate ad un soggetto esterno all'Amministrazione Comunale, previa Deliberazione del Consiglio Comunale, attività di natura tecnica ed altre attività purchè siano comunque strumentali rispetto ai compiti stessi.

Articolo 5

Esclusività dei compiti dell'Ufficio

1) E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni interne ed esterne in difformità alle indicazioni contenute nel presente Regolamento

2) E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare o sporcare le tabelle della segnaletica stradale e le targhe della numerazione civica sia esterna che interna.

3) Chi effettua la vigilanza sul territorio comunale, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvederà a comunicarla all'ufficio competente al fine di ordinare il ripristino con spese tutte a carico dei trasgressori, ai quali saranno applicate le sanzioni di cui all'Articolo 3 del presente Regolamento.

4) Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento delle targhe viarie o di quelle relative alla numerazione civica, gli interessati dovranno farne richiesta all'Ufficio preposto che predisporrà le procedure necessarie a tale adempimento.

Articolo 6

Sanzioni – Vigilanza

1) Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 129,00 (Articolo 11 Legge 24 Dicembre 1954 n. 1228) nelle misure di seguito indicate.

Tipo di infrazione	Sanzione prevista
Attribuzione abusiva di numero civico - Pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 129,00 € 43,00
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico - pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 75,00 € 25,00
Mancata esposizione della targhetta - pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 75,00 € 25,00
Apposizione di targhetta non regolamentare - pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 75,00 € 25,00
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualche modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhettae relative alla numerazione civica -pagamento in misura ridotta	Da € 25,00 a € 129,00 € 43,00

2) Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti l'Ufficio preposto, l'Ufficio Anagrafe e il Corpo di Polizia Municipale.

3) L'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento vengono effettuate dai soggetti di cui all'Articolo 13 della Legge n. 689/1981; le sanzioni previste al Comma 1 sono comminate dall'Ufficio preposto.

Articolo 7

Deliberazioni

1) Le Deliberazioni in materia di Toponomastica, compresa l'odonomastica, sono di competenza della Giunta Comunale che valuta le proposte elaborate dalla Commissione per la Toponomastica.

Articolo 8

Obbligo di comunicazione

1) Nella predisposizione di Atti proposte di provvedimenti che interessano la toponomastica, gli Uffici Comunali (Edilizia, Urbanistica, Commercio ecc...) dovranno trasmettere all'Ufficio Toponomastica tutta la documentazione utile alla individuazione delle nuove aree di circolazione e dei nuovi accessi alle aree di circolazione (Domanda di attribuzione di numerazione civica, progetti di nuovi fabbricati, progetti di nuove strade e quant'altro) e, comunque, qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la onomastica stradale e la numerazione civica; in particolare gli Atti e i provvedimenti attuativi delle previsioni del Piano Regolatore Generale, varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni e/o nuove aree di circolazione, devono essere trasmessi all'Ufficio Ecografico entro 30 giorni dalla data della loro esecutività, affinché questo attivi la procedura per l'attribuzione della nuova denominazione.

2) Le modalità di cui al Comma 1, ivi comprese le operazioni anagrafiche dei cambi di residenza, per la loro stretta correlazione con la numerazione civica e gli archivi tributari, e le operazioni per le aperture o spostamenti di attività produttive che interessino la onomastica stradale e/o la numerazione civica, saranno descritte in apposito separato Atto.

3) Le operazioni che influiscono sulle mappe toponomastiche dovranno essere gestite, preferibilmente, per via telematica.

ODONOMASTICA

Articolo 9

Area di circolazione – definizione

1) Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico o destinato ad essere aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura e destinato alla viabilità, costituisce area di circolazione che deve essere distinta da una propria denominazione.

- 2) Ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, corte, giardino, pista ciclabile, rotonda, largo o simili, comprese le strade private, purchè aperte al pubblico, costituiscono una distinta area di circolazione.
- 3) Parchi di qualsiasi genere, giardini, aree verdi attrezzate e non, località non aperte alla pubblica circolazione, monumenti, lapidi, edifici pubblici, spazi e strutture pubbliche in genere che non rientrano nelle precedenti fattispecie costituiscono, ai sensi del presente Regolamento, uno spazio pubblico.

Articolo 10

Stradario

1) Lo stradario contiene l'elenco delle aree di circolazione del Territorio Comunale. Le informazioni minime da inserire sono: specie dell'area di circolazione (Via, Piazza, Vicolo...ecc...); Denominazione; Numerazione Civica (Estremi lato destro; estremi lato sinistro, estremi numeri progressivi); Sezioni di Censimento (Tutta l'area e quindi la relativa numerazione civica è assegnata ad un'unica sezione di censimento, ovvero i due lati sono assegnati a due diverse sezioni, ovvero i due lati sono assegnati a più sezioni); descrizione dell'andamento della via (Inizio, fine, aree di circolazione e Località attraversate).

Articolo 11

Elencazione

1) L'attribuzione del codice via dovrà avvenire seguendo il criterio della vicinanza geografica e non quello della successione alfabetica.

Articolo 12

Denominazione

- 1) Ogni area di circolazione deve avere una propria denominazione, da riportare su targhe di materiale resistente da posizionare: Per le vie ai due estremi, dalla parte sinistra di chi entra; Per le vie di notevole lunghezza, le targhe dovranno essere posizionate anche in prossimità degli incroci con altre aree di circolazione; Per le piazze, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie di accesso.
- 2) Di norma non dovranno essere apportate modificazioni al nome di aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare la valenza storica della denominazione del Territorio e non apportare disagi ai cittadini residenti. Nel caso di modifica di denominazione dell'area di circolazione, la targa dovrà riportare anche la denominazione precedente.
- 3) Deve essere evitato che due aree di circolazione dello stesso tipo abbiano la stessa denominazione, anche se ubicate in Località diverse del Territorio Comunale.

Articolo 13

Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di impianti pubblici

- 1) La nuova toponimia da attribuirsi nell'intero Territorio Comunale dovrà presentare, per Località o zone caratteristiche (siano esse storiche, geografiche od altro), carattere di omogeneità.
- 2) La denominazione delle nuove aree di circolazione, in ogni caso, dovrà dare testimonianza dello sviluppo materiale, culturale e civile della Località, legando anche la nuova toponimia ai fatti, ai personaggi e agli avvenimenti sociali della storia locale, nazionale ed internazionale.
- 3) Prima di ogni attribuzione di nuovi toponimi dovrà essere rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, dovrà essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò avrà valore puramente indicativo per il parere della Commissione per la Toponomastica di cui al successivo Articolo 16.
- 4) I nuovi nomi da assegnare avranno la preferenza se sono strettamente correlati alla storia del Territorio Comunale; questi dovranno avere di norma rilevanza nazionale o internazionale.
- 5) La Commissione per la Toponomastica, previa ricerca storica sui toponimi preesistenti in zone limitrofe alle varie aree o spazi da intitolare, con il parere positivo indica anche il luogo da denominare.
- 6) La competenza circa la tipologia delle aree di circolazione da nominare (Se trattasi di via, viale, piazza, vicolo, parco o altro) è riservata esclusivamente alla proposta dell'Ufficio Ecografico.

Articolo 14

Caratteristiche delle targhe

- 1) Le caratteristiche fisiche delle targhe dovranno rispettare i parametri descritti dal Codice della strada.
- 2) Il segnale nome-strada deve essere applicato in modo ben visibile:
 - a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 metri circa dal piano stradale;

- b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza;
- c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
- d) qualora le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
- e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 metri, salvo casi di impossibilità materiale.

3) Nelle strade a senso unico il segnale di senso unico può essere applicato congiuntamente al segnale nome – strada, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere dimensioni uguali.

4) Il segnale nome – strada può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada.

5) Il segnale nome – strada non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.

Articolo 15

Richiesta nuova denominazione

1) Ai fini dell'attribuzione dei nomi alle aree di circolazione di nuova denominazione, possono formulare proposte Enti pubblici e privati, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, gruppi o singoli cittadini.

2) Le richieste saranno indirizzate all'Ufficio Toponomastica, dovranno essere opportunamente motivate, corredate dalla documentazione e dalle principali notizie biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria, o di notizie storiche del fatto, evento o toponimo.

3) Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Inoltre è facoltà del Ministero dell'Interno di consentire la deroga alle suddette disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone benemerite della nazione.

4) Nessuna denominazione può essere attribuita a strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Commissione Toponomastica.

Articolo 16

Commissione per la Toponomastica

1) E' istituita la Commissione Comunale per la Toponomastica (D'ora in avanti denominata per brevità solo Commissione). La Commissione ha il compito di tutelare la storia toponomastica di San Giuliano Terme e del suo territorio, di curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della località, i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale.

2) La Commissione esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine a:

a) Richieste di intitolazioni generiche per quanto riguarda gli spazi pubblici o le aree di circolazione di cui al precedente Articolo 9;

b) Richieste di intitolazione o proposte d'Ufficio per quanto riguarda gli spazi o le aree da intitolare;

c) Preferenza da accordare fra più toponimi eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area di circolazione;

3) Tutte le proposte di denominazione di spazi ed aree di circolazione saranno valutate dalla Commissione per la Toponomastica, che trasmetterà quelle ammissibili all'Amministrazione Comunale.

Articolo 17

Composizione

1) La Commissione è composta da **sette** membri: **cinque membri** consiglieri comunali di cui **tre** appartenenti alla maggioranza consiliare e **due** alla minoranza; il Sindaco o suo delegato e un membro esterno esperto in storia e cultura locale. Le funzioni di Presidente vengono svolte dal Sindaco o suo delegato. Il Presidente, alla prima riunione utile, nomina un Vice – Presidente che ha il potere di sostituirlo in tutti i casi di assenza o impedimento. Alle riunioni partecipano due Funzionari dell'Amministrazione Comunale o loro delegati in caso di assenza o impedimento che, in qualità di addetti al servizio di Toponomastica, svolgono gli incarichi di predisposizione degli atti da esaminare per l'intitolazione delle nuove aree di circolazione o di mutamento della denominazione per le aree di circolazione già esistenti e nominate, nonché di segreteria della Commissione per la redazione dei verbali e degli atti deliberativi successivi. Partecipa alle riunioni della Commissione anche un rappresentante dell'Ufficio che, attualmente, cura le funzioni inerenti la Onomastica stradale e di attribuzione della numerazione civica, e che ha l'incarico di mantenere i rapporti con l'Ufficio Anagrafe.

Articolo 18

Durata in carica

1) La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale dopo il suo insediamento e resta in carica per tutta la tornata amministrativa. Essa continuerà ad espletare i suoi compiti fino alla nomina della nuova Commissione da parte dell'Amministrazione subentrante. I membri esterni, in caso di dimissioni o di altra causa che li faccia cessare dalle funzioni, sono sostituiti dalla Giunta Comunale con altri componenti aventi analoghe competenze. I sostituti durano in carica fino alla scadenza della Commissione. I membri interni Consiglieri Comunali sono nominati dal Consiglio Comunale con apposito Atto. I Funzionari dell'Amministrazione Comunale vengono designati dal Dirigente del Settore cui fa capo l'Ufficio Toponomastica.

Articolo 19

Modalità di convocazione

1) La Commissione viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto con l'indicazione dettagliata dell'oggetto dei lavori, da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data prefissata, e con la precisazione sia della sede della riunione che degli orari di prima e seconda convocazione. La riunione della Commissione è valida se interviene la maggioranza dei componenti in sede di prima convocazione e con almeno 3 membri in sede di seconda convocazione. Le decisioni della Commissione, ad eccezione di quelle relative ai "pareri speciali" di cui al successivo Articolo 23, vengono adottate a maggioranza semplice, con voto espresso in forma palese. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Articolo 20

Modalità di funzionamento

1) La Commissione si riunisce di norma per iniziativa del Presidente, secondo un calendario di lavori determinato dal numero delle aree di circolazione da nominare. Le risultanze dei lavori della Commissione vengono verbalizzate e il verbale sarà sottoscritto dal Presidente, dai membri presenti e dal segretario verbalizzante. Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte da un Funzionario dell'Amministrazione Comunale. Successivamente il verbale viene inviato, per la formale approvazione, alla Giunta Comunale che vi provvede con proprio Atto Deliberativo, nel rispetto delle vigenti Disposizioni di legge in materia e del presente Regolamento. Copia di tale Atto verrà poi inviato a cura dell'Ufficio Ecografico all'Ufficio Territoriale del Governo di Pisa, per i provvedimenti autorizzatori ai sensi della Legge 23 Giugno 1927 n. 1188 (Che verranno emanati previa parere della Deputazione di Storia Patria) e, in caso di mutamenti di nome, anche previa parere della locale Soprintendenza ai Beni Culturali - Architettonici - Paesaggistici e Storici, ai sensi del regio Decreto - Legge 10 Maggio 1923 n. 1158. Nei casi in cui la denominazione riguardi persone scomparse da meno di un decennio occorre richiedere, sempre all'Ufficio Territoriale del Governo di Pisa, la deroga, che può essere concessa solo per cause eccezionali quando si tratti di persone benemerite della nazione.

2) Relativamente all'intitolazione di nuove aree di circolazione, monumenti e lapidi, la documentazione da inviare all'Ufficio Territoriale del Governo di Pisa dovrà comprendere:

- Deliberazione della Giunta Comunale
- Breve relazione dalla quale risultino le più importanti notizie biografiche sul conto della persona alla quale si intende intitolare la nuova area di circolazione o il monumento o la lapide, oppure i cenni storici più significativi dell'evento che si vuole ricordare;
- Copia del parere espresso dalla locale Soprintendenza circa il luogo ove si intende collocare il monumento o la lapide.

Qualora si intenda intitolare la nuova area di circolazione, monumento o lapide a persone decedute da meno di dieci anni, la documentazione dovrà essere integrata con una breve relazione dalla quale risultino le particolari benemeritenze acquisite, al fine di consentire la concessione della deroga al divieto di cui all'Articolo 2 della Legge n. 1188/1927.

Relativamente al mutamento di nome delle aree di circolazione, la documentazione da inviare all'Ufficio Territoriale del Governo di Pisa dovrà comprendere:

- Deliberazione della Giunta Comunale
- Breve relazione dalla quale risultino le motivazioni che hanno determinato il cambiamento del nome
- Copia dell'approvazione della locale soprintendenza

Qualora la modifica comporti l'intitolazione dell'area di circolazione a persone decedute da meno di dieci anni, la documentazione dovrà essere integrata con una breve relazione dalla quale risultino le particolari acquisite, al fine di consentire la concessione della deroga al divieto di cui all'Articolo 2 della Legge n. 1188/1927.

3) In caso di intitolazione di uno spazio pubblico così come definito dal presente Regolamento, la documentazione da inviare all'Ufficio Territoriale del Governo comprenderà la Deliberazione di Giunta Comunale corredata da una breve relazione dalla quale risultino le più importanti notizie biografiche sul conto della persona alla quale si intende intitolare lo spazio pubblico, oppure i cenni storici più significativi dell'evento che si vuole ricordare.

Articolo 21

Criteri di valutazione delle proposte di intitolazione

- 1) Il procedimento di intitolazione si può attivare d'Ufficio oppure su richiesta ai sensi dell'Articolo 15 del presente Regolamento.
- 2) Ogni persona fisica o giuridica con residenza o sede nel territorio di San Giuliano Terme, può presentare al Sindaco richiesta di denominazione di area di circolazione o di spazio pubblico, ovvero di scuole, impianti sportivi, giardini, aree verdi attrezzate, edifici, lottizzazioni, centri civici, sale riunioni, Località e, più in generale, di strutture, aree e spazi diverse dalle aree di circolazione e dagli spazi pubblici così come definiti dal presente Regolamento.
- 3) Le richieste possono essere a carattere generico, ossia con la sola indicazione del toponimo da utilizzare in una fase successiva; oppure di carattere specifico se il toponimo proposto è rivolto alla intitolazione di una determinata area o struttura.
- 4) Chiunque presenti proposte di denominazione di qualsiasi genere deve presentare, oltre ad una formale richiesta, un'esauriente relazione sulle motivazioni che legittimano e giustificano la richiesta stessa.
- 5) Ferme restando le prerogative decisionali della Giunta Comunale, la Commissione istruisce le domande, chiedendo eventuali integrazioni sulle motivazioni delle stesse, e conclude il proprio lavoro con l'emissione di un parere obbligatorio non vincolante entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 6) Le proposte di intitolazione specifiche, qualora non siano accolte dalla Commissione, vengono inserite in un elenco di toponimi genericamente idonei ad essere successivamente assegnati a qualsiasi area di circolazione o spazio o struttura pubblica. Detto elenco sarà conservato presso l'Ufficio Ecografico.

Articolo 21

Sottocommissioni

- 1) La Commissione può costituire nel suo seno sottocommissioni a tempo determinato per l'istruttoria, lo studio e l'esame di specifici argomenti di interesse toponomastico. Il numero dei componenti costituenti le Sottocommissioni è stabilito dalla Commissione.

Articolo 22

Gettoni di presenza

- 1) Ad ogni membro delle Commissioni e delle Sottocommissioni, per la partecipazione ad ogni seduta, viene corrisposto un gettone di presenza di importo pari a quello spettante ai membri delle Commissioni Consiliari.

Articolo 23

Pareri speciali

- 1) Il parere della Commissione è valido quando viene adottato a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti), nei casi di pareri speciali relativi a:
 - Intitolazione di aree di circolazione a persone decedute da meno di dieci anni
 - Cambiamenti di denominazione di aree di circolazione (Non rientrano in questa fattispecie i cambiamenti di denominazione di aree, spazi e strutture diversi dalle aree di circolazione)
 - Denominazioni rispetto alle quali l'Ufficio Ecografico abbia evidenziato difficoltà di pronuncia o di ortografia
 - Casi di omonimia con altre denominazioni esistenti

Articolo 24

Assistenza ai lavori della Commissione

- 1) La segreteria della Commissione è assicurata dal personale dell'Ufficio Ecografico che provvederà, oltre alla redazione dei verbali delle sedute, alla loro trasmissione alla Giunta Comunale per la successiva adozione degli Atti Deliberativi, curando il loro perfezionamento sia in ordine alla prescritta approvazione da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Pisa, sia in ordine alla preventiva autorizzazione da parte della locale Soprintendenza ai Beni Culturali, laddove prevista dalla Normativa vigente in materia.

Articolo 25

Ufficio Ecografico

- 1) L'Ufficio Ecografico cura tutti gli adempimenti prescritti dalle Norme Speciali in materia, svolge attività istruttoria e di supporto alla Commissione e Sottocommissioni e cura i necessari collegamenti con gli altri uffici Comunali.

- 2) Nella predisposizione di Atti o proposte di provvedimenti che interessino la toponomastica tutti i Servizi Comunali, in particolar modo quelli che hanno competenza in materia di Viabilità, Spazi ed Aree Pubbliche, Urbanistica, Edilizia, Commercio, Servizi Cimiteriali e Patrimonio, devono rapportarsi con l'Ufficio Ecografico trasmettendo copia della documentazione necessaria, nei tempi e con le modalità indicate in apposito separato atto.
- 3) L'ufficio Ecografico, in collaborazione e d'intesa con l'Ufficio Anagrafe, cura la informazione in ordine alle nuove denominazioni a tutti gli Uffici Comunali interessati nonché ai soggetti pubblici e privati fornitori di servizi (Acqua, gas, energia elettrica, rifiuti, trasporti, telefoni, distretti scolastici, azienda sanitaria locale, poste e quant'altro).

METODOLOGIE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA

Articolo 26

Attribuzione

- 1) La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (Abitazioni, esercizi commerciali o di attività professionali e simili, uffici ecc...). Direttamente quando l'accesso all'unità ecografia semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente quando si apre su cortili, corti o simili chiuse alla circolazione.
- 2) Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri (Progressione numerica)
- 3) La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni che immettono in abitazioni, esercizi di attività professionali, commerciali o simili, uffici, garage, cantine, depositi, magazzini, cabine Enel o altri manufatti di servizio, ecc..., non escluse grotte, baracche e simili che siano adibite ad abitazione.
- 4) Rimangono escluse le porte delle chiese e gli accessi ai monumenti pubblici che non immettano anche in Uffici.

Articolo 27

Caratteristiche della targhetta

- 1) I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro.
- 2) Le caratteristiche fisiche delle targhe (Dimensioni, colori e caratteri) dovranno comunque rispettare i parametri descritti dal Codice della strada.
- 3) Non sono ammesse targhe di tipologia diversa da quella standardizzata prevista dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 28

Posizionamento della targhetta

- 1) La targhetta deve essere posta, a cura del Comune, in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro ad una altezza di metri 1,50/2,00 da terra, o comunque alla minore altezza consentita dalle dimensioni del manufatto.

Articolo 29

Modalità di numerazione

- 1) All'interno dei centri abitati devono essere rispettate le seguenti norme:
 - a) In aree di circolazione a sviluppo lineare (Vie, viali, salite, ecc..) la numerazione deve iniziare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i numeri pari a destra.
 - b) Nelle vie a sviluppo radiale, che vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i numeri pari a destra.
 - c) Per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i numeri pari a destra.
 - d) In aree di circolazione a sviluppo poligonale (Piazza, Largo, ecc...) la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra pervenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

- e) Nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato perché non ne siano stati ancora costruiti dall'altro, la numerazione deve essere solo dispari o pari a seconda dei casi, ove vi sia impossibilità permanente di costruirvene, la numerazione potrà essere unica e progressiva.
- f) Per gli spazi non coperti da fabbricati ma destinati a nuove costruzioni siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati numeri civici occorrenti per i futuri accessi.
- g) Per le rientranze di tratti viari o per le corti, si procederà nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (Il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all'area di circolazione).
- h) Fuori dai centri abitati è necessario lasciare disponibili alcuni numeri civici, in proporzione alla distanza dei fabbricati esistenti, al fine di consentire una successiva numerazione per gli edifici di futura nuova costruzione.

Articolo 30

Modalità di aggiornamento

- 1) A seguito dell'apertura di un nuovo accesso tra altri già numerati consecutivamente, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede; nel caso in cui non vi siano numeri disponibili, si fa riferimento al numero civico che precede seguito da una lettera dell'alfabeto italiano scritta in carattere stampatello maiuscolo e partendo dalla lettera A.
- 2) Nel caso in cui non sia possibile applicare la metodologia di cui al punto 1 in quanto non risultino disponibili numeri civici, sarà necessario procedere alla rinumerazione parziale o totale dell'area di circolazione.
- 3) Nel caso di nuove costruzioni all'interno dei centri o nuclei abitati deve essere applicata lo stesso procedimento, sia nel caso in cui non siano stati lasciati numeri civici disponibili per le future costruzioni, sia nel caso in cui non se ne siano resi disponibili a seguito di demolizioni nella medesima area della nuova costruzione.
- 4) Nel caso di nuova costruzione in aperta campagna (Case sparse) sarà applicato lo stesso criterio usato per i centri – nuclei abitati.

METODOLOGIA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA

Articolo 31

Operazioni preliminari all'esecuzione della numerazione interna

- 1) E' necessario integrare la mappa catastale o la cartografia di supporto del SIG comunale con i fabbricati di nuova costruzione e quelli modificati, la viabilità di nuova realizzazione, la toponomastica di nuova approvazione e altre ulteriori indicazioni utili in fase di rilevazione.
- 2) Prima di procedere con l'esecuzione della numerazione interna è necessario verificare la numerazione civica del fabbricato oggetto di rilevazione. Questo controllo dovrà assicurare la perfetta corrispondenza tra le unità immobiliari che hanno accesso esterno al fabbricato e la loro numerazione civica. Nel caso in cui vi siano unità immobiliari prive di numerazione civica, questa dovrà essere opportunamente eseguita e registrata sia sulla banca dati dei numeri civici che sulle mappe catastali o cartografia di supporto.

Articolo 32

Attribuzione

- 1) La numerazione interna è composta da numeri arabi preceduti dalla dizione "interno", ad eccezione dei fabbricati dove siano presenti più scale interne, per le quali si utilizzano le lettere dell'alfabeto italiano. La numerazione civica completa di numero interno sarà così composta: Nome dell'area di circolazione (Via, Piazza ecc..) – Numero – Lettera – Interno – Scala – Piano – Nome della Località. Nella ipotesi in cui allo stesso numero civico corrispondano più fabbricati sarà introdotta, fra le voci "Lettera" ed "Interno" la dizione "Edificio" seguita da una numerazione progressiva crescente. La indicazione delle "Scale" avviene partendo dalla lettera "A" applicata all'ultima scala a sinistra rispetto ad un osservatore posto con le spalle rivolte all'ingresso principale del fabbricato, e proseguendo poi verso destra con le lettere successive. La numerazione degli interni posti su uno stesso piano avviene con numerazione progressiva dal numero 1 in ordine crescente, partendo dalla prima porta a sinistra rispetto ad un osservatore con le spalle rivolte all'ingresso principale del fabbricato se trattasi di piano terra, oppure con le spalle rivolte alla rampa di scale se trattasi di altro piano. La numerazione interna serve ad individuare le unità ecografiche semplici (Abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini e via dicendo) alle quali non si possa accedere direttamente dall'esterno, ma solo attraverso atrii o scale interne.
- 2) Ai fini della numerazione interna non sono da considerare alcune tipologie di edifici quali scuole, caserme, chiese, stabilimenti industriali e simili.

Articolo 33

Caratteristiche della targhetta

- 1) I numeri civici interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro.
- 2) La targhetta deve essere posta, a cura del Comune, in alto a destra di ciascuna porta o sopra il campanello.

Articolo 34

Posizionamento della targhetta

- 1) La targhetta deve essere posta, a cura del Comune o del soggetto di cui all'Articolo 1 Comma 5 del presente Regolamento, in alto a destra di ciascuna porta o sopra il campanello

Articolo 35

Modalità di numerazione

- 1) La numerazione interna di unità ecografiche semplici sarà costituita da numeri arabi, la cui attribuzione avverrà da sinistra verso destra per chi entra dall'ingresso principale.
- 2) La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si accede da atrii o corti deve essere ordinata progressivamente partendo da sinistra verso destra, per chi entra nell'atrio o corte dall'accesso esterno unico o principale.
- 3) La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo in ciascun pianerottolo il verso da sinistra a destra.
- 4) Nel caso di presenza di più ingressi che danno accesso alla stessa unità immobiliare, la numerazione deve essere assegnata solo all'ingresso principale.
- 5) Una volta terminata la numerazione del piano terra e dei piani superiori, si procederà alla numerazione degli scantinati e degli interrati.
- 6) Nel caso siano presenti più scale, queste dovranno essere contrassegnate con lettere maiuscole dell'alfabeto italiano partendo dalla lettera "A"; la relativa targhetta dovrà essere posizionata esternamente all'accesso alla scala. Anche l'attribuzione della lettera maiuscola dovrà avvenire progressivamente partendo da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile o nell'atrio dall'accesso esterno (unico o principale).
- 7) In caso di coabitazione, tutte le famiglie saranno individuate con lo stesso numero interno.

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEI FABBRICATI

Articolo 36

Procedura di attribuzione della numerazione civica

- 1) L'attribuzione della numerazione civica e/o la verifica della numerazione civica esistente, sono inserite nell'ambito delle procedure relative agli atti abilitanti all'esecuzione di opere edilizie.
- 2) Per consentire una immediata ed esatta individuazione degli immobili sul territorio, vengono individuate due procedure per l'attribuzione della numerazione civica: una provvisoria che si concretizza nella fase di presentazione del permesso di costruire oppure nella fase di presentazione della DIA; una definitiva da effettuarsi al momento della presentazione della comunicazione di fine lavori.
- 3) La richiesta di assegnazione e/o verifica del numero civico deve essere presentata per tutti gli interventi nuovi; per quelli che modifichino il numero delle unità immobiliari e/o la posizione e il numero degli accessi sul fronte dell'area di circolazione e/o sul fronte dell'edificio, oppure che modifichino la posizione e/o il numero degli accessi interni.
- 4) La richiesta di attribuzione e/o verifica della numerazione civica provvisoria deve essere allegata alla richiesta di permesso di costruire, costituendo il documento essenziale per il rilascio dello stesso. Relativamente all'esecuzione di opere che richiedono la presentazione della DIA (denuncia di inizio attività), la richiesta di attribuzione del numero civico è obbligatoria nel caso in cui le attività previste vadano ad incidere sulla numerazione civica. Il Servizio Edilizia e il Servizio Commercio, ciascuno per le pratiche di propria competenza, devono poi inoltrare copia di tale richiesta all'Ufficio preposto alla Toponomastica o, nel caso sia previsto, al Soggetto cui sono stati affidati i compiti ai sensi dell'Articolo 4 Comma 4 del presente Regolamento.
- 5) Il proprietario, con il medesimo modello di richiesta, ha anche l'obbligo di comunicare la soppressione di numeri civici sia esterni che interni, dovuta a demolizione di edifici o a chiusura di accessi. In questi casi le targhe della numerazione civica devono essere riconsegnate all'Amministrazione Comunale, a meno che non possano essere riutilizzate per la nuova numerazione.
- 6) Con la comunicazione di fine lavori, deve essere nuovamente presentata la richiesta di attribuzione della numerazione civica (Definitiva); tale richiesta è essenziale ai fini dell'accoglimento della suddetta comunicazione di fine lavori. Il Servizio Edilizia e il Servizio Commercio, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, dovranno

inoltrare l'elaborato toponomastico definitivo all'Ufficio Toponomastica oppure, nel caso sia previsto, al Soggetto cui sono stati affidati i compiti di cui all'Articolo 1 Comma 5 del presente Regolamento. In sede di certificazione di abitabilità ed agibilità, dovrà essere prodotto al Comune il tipo mappale catastale su supporto informatico, riportante la rappresentazione grafica del nuovo fabbricato o dell'ampliamento realizzato che i Servizi Edilizia e Commercio, ciascuno per le pratiche di rispettiva competenza, devono inoltrare al Servizio Sistema Informativo Geografico del Comune per l'aggiornamento della cartografia comunale.

7) La richiesta di attribuzione di un numero civico deve contenere l'indicazione, anche grafica, sia degli accessi esterni da numerare che delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, secondo il modello allegato al presente Regolamento. In caso di richiesta di attribuzione di numero civico in assenza di abitabilità o di comunicazione di fine lavori o di permesso di costruzione o di richiesta di permesso a costruire, e ai soli fini della residenza anagrafica, gli interessati potranno presentare istanza su apposito modello del Comune indirizzata all'Ufficio Ecografico Comunale, contestualmente alla richiesta di residenza nel Comune o alla richiesta di variazione di residenza all'interno del Comune. All'istanza dovranno essere allegati se esistenti:

- Fotocopia del permesso a costruire
- Cartografia in scala opportuna dove sia ben evidenziato il fabbricato
- Cartografia in scala opportuna con l'esatta indicazione dell'accesso da numerare

In tutti quei casi dove la suddetta documentazione è mancante o esiste solo parzialmente (Richiesta di residenza presso la Casa Comunale, in roulotte, in grotte, in baracche, in locali di qualsiasi tipo comunque adibiti ad abitazione oppure in locali costruiti abusivamente e via dicendo), l'interessato dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai motivi che determinano la mancanza totale o parziale dei suddetti Atti.

Il numero civico attribuito sarà comunicato al richiedente entro 30 giorni a cura dell'Ufficio Ecografico.

Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che siano prive di una denominazione ufficiale.

8) L'obbligo di richiedere il numero civico compete anche ai proprietari di edifici e locali che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultino privi di targhe relative alla numerazione civica, sia esterna che interna.

9) Le spese relative al costo della targhetta della numerazione civica sia esterna che interna, comprensive della posa in opera, sono poste a carico del proprietario richiedente.

10) Nel caso in cui le procedure di revisione della numerazione civica siano conseguenza di Atti posti in essere dall'Amministrazione Comunale, ogni spesa relativa all'acquisto e posa in opera delle targhette della numerazione civica, sarà posta a carico della stessa Amministrazione Comunale.

11) La posa in opera delle targhette è eseguita dall'Amministrazione Comunale o dal Soggetto cui sono stati affidati i compiti ai sensi dell'Articolo 4 comma 4 del presente Regolamento, a seguito della verifica dell'avvenuto pagamento.

Articolo 37

Visibilità

1) I proprietari o gli amministratori o i residenti degli edifici e dei fabbricati di qualsiasi tipo ubicati sul territorio Comunale, hanno l'obbligo di mantenere pulite, ben visibili e più in generale in ottimo stato di conservazione le targhe relative alla numerazione civica; all'Amministrazione Comunale competerà invece la cura e la manutenzione delle targhe relative all'onomastica stradale.

2) Chiunque distrugga, danneggi, deteriori o renda in qualunque modo non visibile le targhe relative all'onomastica stradale o alla numerazione civica è soggetto alle sanzioni di cui all'Articolo 6 del presente Regolamento, è inoltre fatto obbligo all'autore del danno di immediato ripristino.

Articolo 38

Consultazione stradario comunale

1) Chiunque, persona fisica o giuridica, richieda di consultare a scopo commerciale (utilizzo e/o riproduzione dei dati per stampa e/o aggiornamento di pubblicazioni stradali, turistiche, digitali ecc.) lo stradario comunale e/o la documentazione cartografica giacente presso l'Ufficio Ecografico Comunale, dovrà preventivamente versare nelle casse comunali l'importo stabilito dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione.

Articolo 39

Rinvio alla Legislazione in materia

1) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla Legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) e alle Disposizioni del vigente Statuto del Comune di San Giuliano Terme.

Articolo 40

Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento diventerà esecutivo ai sensi dell'Articolo 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali".